



DIREZIONE CENTRALE
TFS/TFR e Previdenza Complementare
Ufficio II - Previdenza complementare

Roma, 22 marzo 2006

AI DIRIGENTI DEGLI
UFFICI PROVINCIALI
INPDAP

AI DIRIGENTI
GENERALI

AI COORDINATORI
DELLE CONSULENZE
PROFESSIONALI

AI DIRIGENTI DEGLI
UFFICI AUTONOMI

AGLI ENTI ED ALLE
AMMINISTRAZIONI
ISCRITTI ALL' INPDAP
Per il tramite degli
Uffici Provinciali

e p.c. AI FONDI PENSIONE
COMPLEMENTARI CHE
ASSOCIANO
DIPENDENTI PUBBLICI

LORO SEDI

NOTA OPERATIVA N.4

OGGETTO: Proroga del termine di esercizio dell'opzione per l'opzione per il TFR. Accordo ARAN SINDACATI DEL 02/03/2006

1. Proroga del termine per l'opzione per il TFR

E' stato differito al 31/12/2010 il termine per l'opzione per il passaggio dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto. Nell'accordo del 02/03/2006 si legge che " il termine del 31/12/2001 già prorogato al 31/12/2005 viene ulteriormente differito al 31/12/2010, salvo che non intervengano, nel frattempo disposizioni legislative diverse, ovvero ulteriori proroghe".

A questo proposito è utile richiamare le principali norme in materia che disciplinano il passaggio dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR).

La facoltà di chiedere la trasformazione del trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto è stata introdotta, come ricordato nella nota operativa n. 11 del 25 maggio 2005, dall'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 al fine di favorire il processo di attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.

La disciplina dell'opzione è stata, però, dettagliata dall'art. 1 del Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m. In base a questa norma, l'opzione avviene mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione ed è, pertanto, strettamente connessa e non separabile rispetto all'adesione stessa. In altre parole, non è possibile optare per il TFR senza aderire al fondo e, viceversa, non è possibile aderire al fondo se non si esercita l'opzione per il TFR in tutti quei casi in cui il lavoratore sia in regime TFS. L'opzione riguarda tutti quei lavoratori pubblici in regime di trattamento di fine servizio (buonuscita, indennità premio di servizio, indennità di anzianità) che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, costituito prima del 1° gennaio 2001.

Va rilevato che il termine per l'esercizio dell'opzione per l'iscrizione ai Fondi pensione, fissato inizialmente al 31/12/2001 dall'articolo 2, comma 3, dell'Accordo Quadro Nazionale 29 luglio 1999, era stato differito al 31/12/2005 dall'Accordo del 18 dicembre 2001. Tale termine risulta

quindi differito ulteriormente al 31 dicembre 2010 dall'Accordo del 2 marzo 2006.

Anche se l'art. 1 del Dpcm, così come formulato, non sembrerebbe richiedere una dichiarazione specifica per l'esercizio dell'opzione, per una maggiore trasparenza si stima opportuno prevedere una formale presa d'atto da parte del lavoratore. A questo proposito l'Istituto ha predisposto il testo di un apposito quadro (allegato nota operativa del 25/05/2005 n. 11 e alla quale si rinvia) che è messo a disposizione dei fondi pensione affinché possa essere inserito nel modulo di adesione. In questo quadro sono richiamate le conseguenze dell'adesione circa la trasformazione del TFS in TFR ed è richiesto al lavoratore di apporre la propria firma anche su questa parte.

Si ricorda, in proposito, che il Fondo pensione complementare Espero, accogliendo la proposta dell'Inpdap ha già inserito il quadro in questione nei rispettivi moduli di adesione rispetto ai quali la Covip non ha sollevato rilievi avendo verificato la rispondenza di questo documento e della scheda informativa alla normativa vigente ed allo schema generale definito dalla Commissione stessa (cfr. nota operativa 11 del 25/05/2005 già richiamata).

Nei casi in cui è rilevabile che il lavoratore, aderendo al fondo pensione, abbia optato per il TFR, pur avendo omesso di compilare e sottoscrivere il quadro del modulo di adesione relativo all'opzione, la sottoscrizione della sezione può essere chiesta al lavoratore e successivamente acquisita, utilizzando il modulo che riporta la sola sezione relativa all'opzione, riprodotta secondo il fac simile contenuto nell'allegato alla nota operativa 11 del 25/05/2005 più volte richiamata. Per segnalare la mancanza della firma nella sezione del modulo di adesione relativa all'opzione e la conseguente richiesta di sottoscrizione da parte del lavoratore, si può usare il modulo a scelta multipla di segnalazione delle anomalie allegato alla nota operativa del 6 dicembre 2005, n. 27. (n.b tale modulo annulla e sostituisce quello allegato alla nota del 25 marzo 2005 n. 5 alla quale si rinvia per le istruzioni in materia di segnalazione delle anomalie).

Va infine precisato che il citato termine del 31 dicembre 2010 non è da ricollegare in alcun modo al termine che il Decreto Legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252, di revisione della disciplina delle forme pensionistiche complementari, ha previsto per il conferimento tacito per la destinazione del TFR.

Si segnala che il decreto 252 citato, per il momento, non trova applicazione per i pubblici dipendenti, per i quali continua ad applicarsi la previgente normativa.

Il Dirigente Generale
Dr. Maurizio Manente
f.to Maurizio Manente